

Verbale n. **130**

Seduta pomeridiana del 28 ottobre 2025

Presidenza del Presidente **Bordin**

Verbalizza Barbara LOGAR, segue Leopoldo PITALI, segue Enrico FOCARDI.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 15.15.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 130ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie dei processi verbali delle sedute n. 127 e n. 128 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, i verbali stessi saranno considerati approvati.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il consigliere Mazzolini.
(Il congedo è concesso)

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1 dell'ordine del giorno** che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge

“Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale”
(59)

(Relatori di maggioranza: **Calligaris, Maurmair, Novelli**)

(Relatori di minoranza: **Celotti, Bullian, Honsell**)

Il PRESIDENTE comunica che ora i lavori riprenderanno con la replica dei relatori e dell'Assessore.

Intervengono, quindi, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale, tra l'altro, nel ribadire la necessità di una clausola valutativa, sottolinea che le ingenti risorse risultano comunque scarse sulle cose più innovative, pertanto si dichiara profondamente insoddisfatto), BULLIAN (il quale, tra l'altro, si sofferma soprattutto sul tema dell'immigrazione irregolare) e CELOTTI (la quale, tra l'altro, reputa il disegno di legge molto importante ma evidenzia la mancanza di adeguate politiche di genere), i Relatori di maggioranza NOVELLI (il quale, tra l'altro, si dichiara soddisfatto del dibattito particolarmente interessante e approfondito e reputa il disegno di legge presentato abbia una grande visione), MAURMAIR (il quale, tra l'altro, giudica il testo come innovativo, esaustivo, molto soddisfacente e all'avanguardia) e CALLIGARIS (il quale, tra l'altro, interviene a forte difesa del disegno di legge) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale, tra l'altro, ringrazia la Direzione per il lavoro svolto e si dichiara profondamente orgogliosa della norma prodotta, che definisce come organica, con un grande potenziale, una norma quadro dalla quale potrà discendere tutta una serie di interventi).

Si passa, quindi, all'esame dell'articolato.

All'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, RUSSO, COSOLINI, PISANI, POZZO

Emendamento modificativo (1.1)

L'articolo 1 è così modificato:

a) Al comma 1, dopo le parole <<famigli e lavoratori>> sono aggiunte le parole <<, anche nel rispetto dei principi di uguaglianza sostanziale e di pari opportunità tra donne e uomini, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 22/2021 e del decreto legislativo 198/2006.>>.

b) Il comma 3 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

<<3. Nella programmazione e nello sviluppo degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione

privilegia il ricorso a meccanismi di concertazione ed opera, nella fase attuativa, secondo i principi della sussidiarietà verticale e orizzontale, assicurando l'integrazione della prospettiva di genere in tutte le fasi di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione (gender mainstreaming). A tal fine, la Regione si avvale del supporto finanziario derivante da proprie risorse anche di diversa provenienza e della partecipazione al costo degli interventi di altri soggetti, pubblici e privati, prevedendo indicatori e target disaggregati per genere e la valutazione di impatto di genere degli interventi.>>.

CELOTTI, MASSOLINO, FASIOLO, CAPOZZI, PELLEGRINO, LIGUORI, CONFICONI, BULLIA, MORETUZZO, RUSSO, MENTIL, MARTINES, POZZO, CARLI, MORETTI, HONSELL

Subemendamento modificativo all'emendamento 1.2 (1.1.1)

A) Il periodo introdotto dall'emendamento 1.2 è sostituito dal seguente:

<<La Regione, in coerenza con tali finalità, intende altresì perseguire il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità e uguaglianza sostanziale tra donne e uomini, favorendo le scelte di autonomia delle donne, con particolare riferimento alle giovani donne e alle giovani madri, rafforzando il ruolo della donna in ogni contesto, formativo, professionale, sociale e familiare.>>.

B) Dopo il punto 1 dell'emendamento 1.2 è inserito il seguente:

<<2. Al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole <<familiare e lavorativa>> sono aggiunte le seguenti: <<di sostenere la genitorialità>>.>>.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (1.2)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente periodo: <<La Regione, in coerenza con tali finalità, intende altresì favorire le scelte di autonomia da parte delle giovani madri con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della denatalità e rafforzare il ruolo della donna e della madre in ogni contesto, formativo, professionale, sociale e familiare.>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (1.3)

1. Al comma 1 dopo le parole <<famiglie e lavoratori.>> sono inserite le seguenti <<La programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si ispirano ai principi di sostenibilità ambientale, parità di genere, inclusione sociale e partecipazione civica.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (1.4)

1. All'articolo 1, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. La Regione individua nella lotta alla povertà digitale un presupposto essenziale per assicurare pari opportunità, qualità della vita e attrattività del territorio.

1 ter. Le politiche e gli interventi di innovazione sociale promossi dalla Regione sono altresì finalizzati a contrastare la povertà educativa e le disparità sociali, nonché a ridurre il divario digitale, con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce il riconoscimento della lotta alla povertà digitale quale presupposto essenziale per garantire pari opportunità, qualità della vita e attrattività del territorio. Contestualmente, valorizza il ruolo delle politiche di innovazione sociale come strumenti per contrastare la povertà educativa e le disparità sociali, promuovendo al contempo la riduzione del divario digitale.

HONSELL

Emendamento modificativo (1.5)

1. All'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

<<1 bis. La Regione riconosce la silver economy quale ambito strategico di innovazione sociale e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le competenze, le conoscenze e le esperienze, nonché rispondendo ai bisogni della popolazione anziana, e promuovendone il ruolo attivo nella vita economica, sociale e culturale della comunità regionale.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce, tra i principi generali della legge, un comma volto a riconoscere la silver economy come ambito strategico di innovazione sociale per la Regione Friuli Venezia Giulia. La disposizione intende ampliare la prospettiva dell'innovazione sociale, includendo le politiche e le attività economiche, sociali e culturali che rispondono ai bisogni della popolazione anziana, valorizzandone al contempo competenze, conoscenze ed esperienze. La popolazione anziana viene così considerata non soltanto come destinataria di interventi assistenziali, ma come risorsa attiva di sviluppo e coesione per la comunità regionale. L'inserimento si colloca in continuità con gli indirizzi europei in materia di active and healthy ageing, orientando le politiche regionali verso modelli di innovazione inclusiva e intergenerazionale.

La consigliera FASIOLO ritira l'emendamento 3.4.

La consigliera Pellegrino aggiunge anticipatamente la propria firma a tutti gli emendamenti, con il rispettivo assenso, delle prime firmatarie, Capozzi, Massolino, Celotti e Liguori.

La Relatrice di minoranza CELOTTI, nell'illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.1.1, ribadisce al Relatore di maggioranza Maurmair l'importanza del tema della parità di genere.

A questo punto, il PRESIDENTE, con riferimento al calendario dei lavori d'Aula e quindi alla mole di argomenti da discutere in questa sessione, chiede a tutti i Consiglieri di volersi attenere scrupolosamente ai tempi assegnati.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 1.2.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 1.3.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Nella successiva discussione intervengono il Relatore di maggioranza MAURMAIR (il quale, fra l'altro, replica alla consigliera Celotti, affermando convintamente che la ratio della norma in discussione è proprio quella di ridurre il gender gap) e la consigliera PELLEGRINO (la quale svolge alcune considerazioni sull'emendamento giuntale 1.2).

Dopo un'ulteriore richiesta da parte del Presidente di rispettare i tempi disposti per ciascun intervento, prendono la parola in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dichiara contrario all'emendamento 1.2, favorevole ai rimanenti emendamenti), BULLIAN e CELOTTI (i quali si dichiarano astenuti sull'emendamento 1.2, favorevoli ai rimanenti emendamenti), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (tutti favorevoli all'emendamento giuntale 1.2, contrari ai rimanenti emendamenti) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Gli emendamenti 1.1 e 1.1.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 1.2, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 1, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che ora si passa all'esame dell'articolo 2, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, RUSSO, COSOLINI, FASIOLO, PISANI, POZZO

Emendamento modificativo (2.1)

L'art. 2 è sostituito dal seguente articolo

<<Art. 2

(Sistema regionale di innovazione sociale)

1. I soggetti, pubblici e privati, che operano sul territorio quali enti locali, istituzioni educative, scolastiche e formative, università, enti di ricerca ed enti di alta formazione, organizzazioni datoriali e sindacali, imprese pubbliche e private e organizzazioni del Terzo settore, sono parte, ciascuno in relazione alle proprie competenze e responsabilità, del sistema regionale di innovazione sociale, assicurando la rappresentanza equilibrata di genere e l'integrazione della prospettiva di genere in tutte le fasi di programmazione, attuazione e valutazione delle iniziative.

2. Alla costruzione del sistema regionale di innovazione sociale concorrono i datori di lavoro, pubblici e privati, che realizzano iniziative di welfare aziendale, e, in particolare, le imprese che adottano strategie di sostenibilità e di responsabilità sociale, incluse politiche di parità di genere, di contrasto ai divari retributivi e di carriera, nonché misure di conciliazione vita-lavoro, anche mediante l'adozione di sistemi di certificazione della parità di genere ai sensi del D. Lgs. 198/2006.

3. Le azioni di innovazione sociale si declinano a livello territoriale tenendo conto dei settori di applicazione, delle peculiarità del territorio e dei soggetti impegnati a realizzarle, soddisfacendo i bisogni espressi dalle persone, dalle formazioni sociali e dai territori medesimi con particolare attenzione allo sviluppo delle aree interne e montane e alla erogazione di un servizio uniforme sul territorio regionale, con l'adozione di indicatori e target disaggregati per genere e la valutazione ex ante ed ex post dell'impatto di genere degli interventi.

4. I soggetti di cui al comma 1 contribuiscono e partecipano alla realizzazione del sistema regionale di innovazione sociale attraverso la costituzione di partenariati anche legati ai singoli territori, assicurando il coinvolgimento degli organismi territoriali competenti in materia di pari opportunità, e la Commissione regionale per le pari opportunità di cui alla L.R. 10/2024.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (2.2)

1. All'articolo 2 sono apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<organizzazioni datoriali e sindacali>> sono sostituite dalle seguenti: <<associazioni datoriali e organizzazioni sindacali>>;

b) al comma 2 sono soppresse le parole: <<(well being economy)>>;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Ai fini della presente legge per associazioni datoriali e organizzazioni sindacali si intendono le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (2.3)

Al comma 3 dell'articolo 2 dopo le parole: <<delle aree interne e montane>> sono inserite le seguenti: <<, delle aree con alta tensione abitativa, come individuabili ai sensi della Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 4 del 14 febbraio 2002 il cui elenco viene aggiornato con cadenza biennale, e delle aree a forte impatto migratorio,>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

Nota esplicativa: L'emendamento intende inserire le aree a alta tensione abitativa e quelle a forte impatto migratorio fra quelle particolarmente interessate dalle azioni di innovazione sociale del sistema regionale. In questo DDL è prevista una "corsia preferenziale" per l'accesso alle risorse solamente per le aree di montagna e interne. In un contesto come quello attuale, in cui le criticità per la questione sociale, abitativa e i complessi processi di integrazione, soprattutto nelle aree ad alto impatto migratorio e ad alta tensione abitativa in regione sono note, è fondamentale che il riferimento normativo sia esteso anche verso aree così definite.

HONSELL

Emendamento modificativo (2.4)

1. All'articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

<<4 bis. I partenariati costituiti ai sensi del presente articolo tengono conto delle specificità delle aree montane e periferiche, per le quali è riconosciuta premialità nei procedimenti contributivi.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento riconosce la specificità delle aree montane e periferiche all'interno dei partenariati previsti dall'articolo, introducendo un criterio di premialità nei procedimenti contributivi. Tale misura favorisce maggiormente la coesione territoriale e la partecipazione equilibrata dei territori più marginali del Friuli Venezia Giulia ai processi di innovazione sociale.

La Relatrice di minoranza CELOTTI illustra l'emendamento 2.1.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 2.2.

Il Relatore di minoranza BULLIAN illustra l'emendamento 2.3.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 2.4.

Nel successivo dibattito intervengono il consigliere MARTINES (il quale aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti del gruppo Partito Democratico), le consigliere MASSOLINO e LIGUORI (le quali aggiungono, con l'assenso della proponente Celotti, le rispettive firme sull'emendamento 2.1) e il consigliere MORETTI (il quale, fra l'altro, sollecita la Giunta ad affrontare efficacemente realtà quali la tensione abitativa e l'impatto migratorio, sui capoluoghi di provincia della nostra regione).

Non essendoci altri interventi, prendono la parola in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (i quali si dichiarano favorevoli a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (tutti favorevoli agli emendamenti 2.2 e

2.3, contrari ai rimanenti emendamenti) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

L'emendamento 2.1, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 2.2 e 2.3, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 2.4, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 2, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che ora si passa all'esame dell'articolo 3, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, RUSSO, COSOLINI, FASIOLO, PISANI, POZZO

Emendamento modificativo (3.1)

L'art. 3 è sostituito dal seguente articolo

<<Art. 3

(Programmazione e attuazione)

1. La Regione, per l'attuazione della presente legge, si avvale del Tavolo regionale della concertazione sociale di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), al quale sono invitati, in relazione alle tematiche trattate, i soggetti portatori di interessi e di responsabilità sull'attuazione del sistema, purché rappresentativi di enti, formazioni sociali o partenariati.

Nella composizione del Tavolo e nella selezione dei soggetti invitati è garantita la parità di genere e la partecipazione di organismi e associazioni operanti in materia di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni

2. Per rafforzare il ruolo del partenariato nella capacità di ideazione, progettazione, sperimentazione e attuazione di proposte e interventi di innovazione sociale e per sviluppare i partenariati tra i soggetti di cui all'articolo 2, la Regione sostiene azioni, servizi e strumenti, privilegiando l'utilizzo delle risorse della programmazione del Fondo Sociale Europeo.

Nella definizione e nell'attuazione delle azioni di cui al presente comma, la Regione assicura l'integrazione della prospettiva di genere, promuovendo interventi che contribuiscano alla parità tra donne e uomini, all'empowerment femminile e alla riduzione dei divari di partecipazione economica e sociale.

3. Nell'attuare le leggi regionali di settore, le Direzioni dell'amministrazione regionale si ispirano ai principi della presente legge e coordinano gli interventi per dare attuazione alle finalità di cui all'articolo 1.

Le Direzioni assicurano, in ogni fase della programmazione e dell'attuazione, la valutazione dell'impatto di genere delle politiche e degli interventi, in coerenza con le linee guida regionali in materia di pari opportunità.

4. L'Amministrazione regionale valorizza l'adesione dei soggetti privati di cui all'articolo 2 alle misure di promozione attivate dalla Regione con particolare riferimento all'adesione alle convenzioni non onerose di Carta famiglia di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in

materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e della pari opportunità), mediante, in particolare, la concessione di premialità nei procedimenti contributivi regionali. Le premialità di cui al presente comma tengono conto anche dell'adozione, da parte dei soggetti privati, di azioni o piani aziendali per la parità di genere, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la prevenzione delle discriminazioni.>>.

HONSELL

Emendamento modificativo (3.2)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 è così interamente sostituito:

<<La Regione, per l'attuazione della presente legge, si avvale di tavoli tematici, compreso il Tavolo regionale della concertazione sociale di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di osservatori dedicati, promuovendo con regolarità gli "Stati generali dell'innovazione sociale" quali momenti pubblici di confronto e di sintesi delle politiche regionali in materia.

Ai predetti strumenti partecipano, in relazione alle rispettive competenze, i soggetti portatori di interessi e di responsabilità sull'attuazione del sistema, inclusa la Commissione regionale per le pari opportunità, quale organo consultivo della Regione in materia di parità e pari opportunità tra uomo e donna, nonché rappresentanti di enti, formazioni sociali e partenariati impegnati nello sviluppo dell'innovazione sociale.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento mira a rafforzare gli strumenti di partecipazione e di coordinamento previsti dal comma 1 dell'articolo 3. La nuova formulazione chiarisce che la Regione può avvalersi non solo del Tavolo regionale della concertazione sociale, già previsto dalla legge regionale 18/2005, ma anche di ulteriori tavoli tematici e osservatori dedicati, promuovendo con regolarità gli "Stati generali dell'innovazione sociale" quali occasioni pubbliche di confronto, partecipazione e valutazione delle strategie regionali. Viene inoltre esplicitata la partecipazione della Commissione regionale per le pari opportunità, quale organo consultivo in materia di parità e pari opportunità tra uomo e donna, al fine di garantire l'integrazione della prospettiva di genere nella definizione e attuazione delle politiche di innovazione sociale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (3.3)

1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. La Regione si avvale della collaborazione con università e istituzioni scientifiche, nonché dell'utilizzo di idonee piattaforme e strumenti digitali, in grado di assicurare una gestione integrata dei dati e l'elaborazione di modelli predittivi, a supporto della programmazione e dell'attuazione degli interventi nei settori previsti dalla presente legge.>>;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Nella attuazione della presente legge, la Regione valorizza il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e riconosce il valore sociale delle società benefit di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)).

2 ter. Ai fini del comma 2 bis i regolamenti regionali e gli altri atti attuativi di leggi regionali di settore possono prevedere, laddove rilevanti, uno o più dei seguenti criteri di premialità:

a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;

b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;

*c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.>>.
L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.*

*FASIOLO, CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, PISANI, COSOLINI, POZZO, RUSSO
Emendamento modificativo (3.4)*

*Al comma 4, dell'articolo 3, dopo le parole <<dei soggetti>> sono inserite le seguenti: <<pubblici e>>.
Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

La Relatrice di minoranza CELOTTI illustra l'emendamento 3.1 e, contestualmente, svolge un intervento sull'articolo 3 nel suo complesso.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 3.2.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 3.3.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 3.4 è stato ritirato in precedenza dalla prima proponente.

Nel successivo dibattito intervengono, nell'ordine, le consigliere MASSOLINO, CAPOZZI e LIGUORI (le quali aggiungono, con l'assenso della proponente Celotti, le proprie rispettive firme sull'emendamento 3.1) e l'assessore ROSOLEN (la quale, fra l'altro, esprime alcune considerazioni di natura tecnica in merito all'emendamento 3.1 e sul precedente intervento del Relatore di minoranza Honsell).

Non essendoci altri interventi, prendono la parola in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti), BULLIAN e CELOTTI (entrambi favorevoli a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (tutti contrari agli emendamenti 3.1 e 3.2 e favorevoli all'emendamento giuntale 3.3) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Gli emendamenti 3.1 e 3.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento giuntale 3.3, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 3.4 è stato precedentemente ritirato.

L'articolo 3, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, con relativo subemendamento, istitutivo dell'articolo 3 bis:

BULLIAN

Subemendamento all'emendamento 3 bis.1 (3 bis.0.1)

Dopo il comma 5 dell'articolo 3 bis come introdotto dall'emendamento 3 bis.1 è aggiunto il seguente comma:

<<5 bis. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 970090/S).>>.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (3 bis.1)

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis

(Studio di natura sociologica sul territorio regionale e istituzione di un Osservatorio regionale permanente sulle ricadute sociali legate all'immigrazione)

1. La Regione riconosce la presenza di aree a più forte impatto migratorio sul territorio regionale, che necessitano di un'attenzione particolare, a partire dai processi che riguardano gli aspetti lavorativi e le ricadute sui servizi educativi, socio-sanitari e assistenziali, fino alla convivenza con le comunità originarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo complessivo di 150.000 euro all'Università degli Studi di Udine, all'Università degli Studi di Trieste e agli enti di ricerca regionali, che dovranno individuare un ente capofila, al fine di realizzare uno Studio di natura sociologica finalizzato a analizzare l'impatto dell'immigrazione sull'intero territorio regionale con un'analisi delle previsioni a breve e medio termine, con le modalità che verranno stabilite attraverso una delibera di Giunta.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a istituire un Osservatorio regionale permanente sulle ricadute sociali legate all'immigrazione che possa monitorare le dinamiche riportate nel comma 1 e 2, da integrare nel Tavolo regionale della Concertazione sociale come definito all'articolo 5 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18. Con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è individuata la composizione e il funzionamento di detto Osservatorio.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 11 (Altri servizi generali) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 10.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 11 (Altri servizi generali) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.>>.

Nota esplicativa: Con l'emendamento si intende finanziare la realizzazione di uno studio sociologico sulle ricadute sociali legate all'immigrazione sull'intero territorio regionale, tenendo in considerazione anche prospettive e previsioni nel breve e medio termine. È ormai evidente che, soprattutto nelle aree a più alta concentrazione demografica, l'immigrazione abbia inciso in modo significativo sotto diversi punti di vista. L'obiettivo dello studio sociologico, da realizzarsi in collaborazione con le due Università e con gli enti di ricerca regionali, è quello di analizzare i mutamenti che sono occorsi e che tutt'ora sono in atto, sull'intero territorio regionale a partire dal contesto lavorativo, fino a quello socio-sanitario, educativo e assistenziale in riferimento alle variazioni e all'impatto causato dall'immigrazione. Particolare importanza all'interno dello studio avrà anche una riflessione sulle dinamiche di convivenza con le comunità locali d'origine e sul come favorirle. Nel contesto della programmazione e attuazione delle politiche pubbliche nell'ambito dell'innovazione sociale, della permanenza e dell'attrattività del territorio, uno strumento come lo studio sociologico è un elemento necessario. L'obiettivo è ottenere dati e analisi aggiornate, individuare dinamiche e indicare possibili soluzioni delle maggiori criticità emerse e supportare, su basi analitiche, la programmazione di politiche comunali e regionali.

Proprio per garantire continuità nell'analisi e un monitoraggio costante delle ricadute sui servizi, l'emendamento prevede inoltre l'istituzione di un Osservatorio regionale permanente, integrato nel Tavolo regionale della Concertazione sociale, così come definito all'articolo 5 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18.

Il Relatore di minoranza BULLIAN illustra tali emendamenti.

Nel successivo dibattito intervengono il consigliere MORETTI ed il Relatore di minoranza HONSELL (il quale aggiunge, con l'assenso del proponente Bullian, la firma sull'emendamento 3 bis.1).

Non essendoci altri interventi, prendono la parola in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (tutti favorevoli a entrambi gli emendamenti), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (tutti contrari a entrambi gli emendamenti) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Il subemendamento 3 bis.0.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 3 bis.1, istitutivo dell'articolo 3 bis, posto in votazione, non viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che ora si passa all'esame dell'articolo 4, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

FASIOLO, CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, RUSSO, COSOLINI, PISANNI, POZZO
Emendamento modificativo (4.1)

L'art. 4 è sostituito dal seguente articolo

*<<Art. 4
(Finalità)*

1. La Regione, per accrescere l'attrattività del territorio regionale e favorire l'integrazione tra le misure messe a disposizione dal sistema pubblico e privato, agevolandone la fruizione da parte dei cittadini e delle imprese, promuove azioni e iniziative volte a:

a) sostenere la realizzazione di piattaforme di welfare aziendale su base territoriale e di settore, promuovendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'adozione di misure orientate alla parità di genere e all'inclusione lavorativa femminile;

b) favorire la conoscenza delle misure di innovazione sociale sia attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali ad accesso autonomo sia attraverso sportelli territoriali a disposizione di cittadini, lavoratori e famiglie, assicurando che tali strumenti diffondano informazioni sulle politiche di pari opportunità, sull'imprenditoria femminile e sulle misure di sostegno alle carriere delle donne;

c) favorire i giovani nell'acquisizione o riqualificazione della prima casa e agevolare il reperimento di soluzioni abitative a favore dei lavoratori anche attraverso il recupero di edifici pubblici, garantendo parità di accesso e particolare attenzione alle donne sole, alle madri lavoratrici e alle situazioni di vulnerabilità connesse al genere;

d) attrarre giovani e lavoratori qualificati anche attraverso la realizzazione di progetti per i nomadi digitali, assicurando pari opportunità di partecipazione e la riduzione dei divari retributivi e professionali tra donne e uomini;

e) promuovere il lavoro agile e incentivare la realizzazione e l'ampliamento di spazi di coworking, valorizzandone la funzione di strumento per la conciliazione vita-lavoro e per l'incremento dell'occupazione femminile;

f) aumentare i benefici in termini di equità nell'ambito della salute, integrando la prospettiva di genere nelle politiche sanitarie e nei programmi di prevenzione;

g) attuare politiche e interventi per il benessere e la promozione della salute alla luce di tendenze demografiche, economiche, ambientali e sociali, assicurando la piena integrazione della prospettiva di genere in tutte le fasi di programmazione, attuazione e valutazione delle politiche regionali.>>.

Nota: non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO

Emendamento modificativo (4.2)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole «di settore» sono aggiunte le seguenti: <<con particolare attenzione a quelle a carattere universalistico;>>.

Nota: Vi sono delle esperienze virtuose in cui un'Azienda offre delle iniziative di welfare aperte a tutta la cittadinanza e non solamente alle e ai dipendenti dell'Azienda stessa. Queste iniziative andrebbero sostenute di più rispetto a quelle puramente aziendali, che chiaramente sono a beneficio solamente della cittadinanza che lavora in realtà economiche di certe dimensioni. Non comporta oneri finanziari.

CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, RUSSO, FASIOLO, PISANI, POZZO, COSOLINI

Emendamento modificativo (4.3)

Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 4, dopo le parole <<di edifici pubblici>> sono inserite le seguenti: <<, favorendo anche un piano di housing sociale>>.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

POZZO, CELOTTI, COSOLINI, CARLI, MORETTI, RUSSO, PISANI, FASIOLO, MORETTI

Emendamento modificativo (4.4)

Alla lettera g), del comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole <<interventi per>> sono inserite le seguenti: <<la riduzione del gender gap,>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.5)

1. All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

<<g bis) promuovere iniziative e strumenti di confronto e partecipazione, anche attraverso la costituzione di un Osservatorio regionale o di Tavoli dedicati, finalizzati alla rilevazione dei bisogni, alla diffusione di buone pratiche e alla definizione di strategie integrate nel campo della silver economy e dell'innovazione sociale connessa al benessere e alla qualità della vita delle persone anziane.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento integra le finalità di cui all'articolo 4, introducendo la possibilità per la Regione di promuovere iniziative e strumenti di confronto e partecipazione finalizzati alla conoscenza e al monitoraggio dei fenomeni connessi alla silver economy. La disposizione mira a rafforzare la dimensione partecipativa e conoscitiva delle politiche di innovazione sociale, favorendo il coordinamento tra istituzioni, enti locali, università, imprese e organizzazioni sociali attive nel campo del benessere e della qualità della vita delle persone anziane: l'istituzione di strumenti di confronto stabili consentirebbe di rilevare bisogni emergenti, diffondere buone pratiche e definire strategie integrate.

La consigliera FASIOLO illustra l'emendamento 4.1.

La consigliera MASSOLINO illustra l'emendamento 4.2 e aggiunge, con l'assenso della proponente Fasiolo, la firma sull'emendamento 4.1.

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che anche le consigliere LIGUORI e CAPOZZI aggiungono le rispettive firme, con l'assenso della proponente Fasiolo, all'emendamento 4.1.

La Relatrice di minoranza CELOTTI illustra l'emendamento 4.3.

Il consigliere POZZO illustra l'emendamento 4.4.

Il Relatore di maggioranza NOVELLI, chiesta e ottenuta la parola, suggerisce un subemendamento orale all'emendamento 4.4, che viene subito accolto dal proponente consigliere POZZO, nel modo seguente: *alla lettera g), del comma 1 dell'articolo 4, inserire le parole <<la riduzione del gender gap>> dopo le parole <<la promozione della salute>>.*

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 4.5.

Nel successivo dibattito interviene il solo consigliere BOLZONELLO.

Non essendoci altri interventi, prendono la parola in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale, fra l'altro, si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti), BULLIAN e CELOTTI (favorevoli a tutti gli emendamenti), dopo l'intervento della consigliera FASIOLO (la quale segnala che all'emendamento 4.1 andrebbe aggiunta una formula di invarianza finanziaria) proseguono nell'espressione dei pareri i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (tutti favorevoli all'emendamento 4.4, così come subemendato oralmente, contrari ai rimanenti emendamenti) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 4.4, posto in votazione come subemendato oralmente, viene approvato.

L'emendamento 4.5, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 4, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che ora si passa all'esame dell'articolo 5, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, RUSSO, FASIOLO, COSOLINI, PISANI

Emendamento sostitutivo (5.1)

L'art. 5 è sostituito dal seguente articolo

<<Art. 5

(Strumenti digitali)

1. La Regione promuove lo sviluppo di prodotti e servizi digitali fruibili attraverso i principali dispositivi tecnologici a disposizione dei cittadini della Regione, che consentano, anche previa registrazione e profilazione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, di ottenere il quadro delle misure di innovazione sociale e di promozione a favore di cittadini e famiglie, assicurando che tali strumenti siano progettati in modo accessibile e inclusivo, promuovano un linguaggio rispettoso delle differenze di genere e forniscano informazioni specifiche sulle misure regionali per la parità tra donne e uomini.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è affidata a Insiel S.p.A., che si coordina con la Direzione centrale competente in materia di lavoro e famiglia.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.800.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per il 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (cap. 970862/S), con priorità per i progetti che favoriscono l'inclusione digitale delle donne e delle persone in condizione di svantaggio.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (5.2)

1. Al comma 1 dopo le parole <<servizi digitali>> sono inserite le seguenti <<universalmente accessibili, ai sensi della Direttiva (UE) 2019/882 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 aprile 2019, European Accessibility Act e>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (5.3)

1. All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole <<di cittadini e famiglie>> sono aggiunte le seguenti: <<favorendo l'adozione di software e soluzioni open source, garanzia di trasparenza, sicurezza, interoperabilità e minori costi per la collettività.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce, tra i principi che orientano lo sviluppo dei prodotti e dei servizi digitali promossi dalla Regione, la preferenza per l'adozione di software e soluzioni open source. La modifica mira a valorizzare la trasparenza, la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi digitali regionali, garantendo al contempo una riduzione dei costi e una maggiore indipendenza tecnologica, in coerenza con i principi del Codice dell'Amministrazione Digitale e con le raccomandazioni dell'Unione europea in materia di riuso del software pubblico.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO

Emendamento modificativo (5.4)

1. All'articolo 5, comma 1, dopo <<famiglie>> si aggiunge: <<, con particolare attenzione all'integrazione delle informazioni dell'offerta afferente alle diverse realtà che erogano servizi alla cittadinanza, quali Enti Locali, Istituzioni o Enti del Terzo Settore>>.

Non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (5.5)

1. All'articolo 5, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. I prodotti e i servizi digitali di cui al presente articolo sono realizzati nel rispetto degli standard internazionali di accessibilità per le persone con disabilità (WCAG 2.1).

1 ter. Gli strumenti digitali garantiscono interoperabilità con SPID e CIE.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento integra l'articolo specificando che i prodotti e i servizi digitali sviluppati siano conformi agli standard internazionali di accessibilità (WCAG 2.1) e garantiscano interoperabilità con i sistemi SPID e CIE. La disposizione rafforza la fruibilità dei servizi digitali da parte di tutte le persone, incluse quelle con disabilità, e assicura la piena integrazione con l'identità digitale nazionale.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (5.6)

All'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Nel disegno, nello sviluppo e nella gestione degli strumenti digitali di cui al presente articolo, la Regione assicura l'applicazione del principio di privacy by design e by default, la minimizzazione dei dati, il divieto di profilazione per finalità non strettamente necessarie all'erogazione del servizio e la pubblicazione della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA).>>.

Nota: L'emendamento introduce un comma volto a rafforzare la tutela dei dati personali e la trasparenza nella progettazione e gestione degli strumenti digitali regionali. L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La Relatrice di minoranza CELOTTI illustra l'emendamento 5.1.

La consigliera CAPOZZI, dopo aver illustrato l'emendamento 5.2, aggiunge la firma all'emendamento 5.1 con il consenso della prima proponente.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 5.3 e 5.5.

La consigliera MASSOLINO illustra l'emendamento 5.4.

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento 5.6.

Il PRESIDENTE comunica che il Relatore di minoranza HONSELL ha aggiunto la propria firma all'emendamento 5.6 con il consenso della proponente.

L'assessore ROSOLEN propone il ritiro e la trasformazione degli emendamenti 5.2 e 5.4 in altrettanti Ordini del giorno, collegati al disegno di legge in esame.

Le consigliere CAPOZZI e MASSOLINO, nell'accogliere la proposta dell'Assessore, ritirano, quindi, rispettivamente gli emendamenti 5.2 e 5.4.

Per i pareri, intervengono i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (a favore di tutti gli emendamenti rimasti) e i Relatori di maggioranza NOVELLI (contrario a tutti gli emendamenti), MAURMAIR e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Novelli).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

L'emendamento 5.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 5.2 è stato ritirato in precedenza.

L'emendamento 5.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 5.4 è stato ritirato in precedenza.

Gli emendamenti 5.5 e 5.6, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

A questo punto, la consigliera PELLEGRINO, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede e ottiene che l'esito della votazione dell'emendamento 5.6 venga nuovamente e integralmente rappresentato sui pannelli elettronici dell'Aula.

L'articolo 5, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che ora si passa all'esame dell'articolo 6, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (6.1)

1. All'articolo 6, al comma 1, la parola <<sostiene>> è sostituita dalle seguenti: <<promuove e sostiene, anche attraverso l'utilizzo di software e soluzioni open source,>>

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento precisa che la Regione, oltre a sostenere la realizzazione delle piattaforme di welfare aziendale, ne promuove attivamente lo sviluppo anche mediante l'utilizzo di software e soluzioni open source. La modifica mira a favorire modelli tecnologici aperti, interoperabili e riutilizzabili, in coerenza con i principi di innovazione sociale e con le linee guida nazionali in materia di software libero nella pubblica amministrazione.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (6.2)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole: <<associazioni datoriali,>> sono inserite le seguenti: <<enti, bilaterali,>> e la parola: <<collaborazione>> è sostituita dalla seguente: <<accorda>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

CELOTTI, CARLI, MORETTI, CONFICONI, RUSSO, COSOLINI, FASIOLO, PISANI, POZZO

Emendamento modificativo (6.3)

Al comma 1 dell'articolo 6, le parole <<con una o più organizzazioni sindacali>> sono sostituite dalle seguenti: <<con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale>>.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO

Emendamento aggiuntivo (6.4)

1. Al comma 1, dopo la parola <<sindacali> sono aggiunte le seguenti:

<<con particolare attenzione alle iniziative a carattere universalistico rivolte anche a chi non è alle dipendenze dell'Azienda stessa>>.

2. Al comma 2, dopo la parola <<lavoratori>> sono aggiunte le seguenti:

<<e lavoratrici, nonché tra la cittadinanza, anche nelle sue forme organizzate>>

3. Al comma 3, dopo le parole <<previsti dall'offerta pubblica>> si aggiungono le seguenti:

<<, e di tipo universalistico.>>.

Nota: Vi sono delle esperienze virtuose in cui un'Azienda offre delle iniziative di welfare aperte a tutta la cittadinanza e non solamente alle e ai dipendenti dell'Azienda stessa. Queste iniziative andrebbero sostenute di più rispetto a quelle puramente aziendali, che chiaramente sono a beneficio solamente della cittadinanza che lavora in realtà economiche di certe dimensioni.

Non comporta oneri finanziari.

CELOTTI, COSOLINI, POZZO, CARLI, MORETTI, MENTIL, FASIOLO, CONFICONI

Emendamento modificativo (6.4.1)

All'art. 6 sono previste le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, dopo le parole <<tra le imprese e i lavoratori>> sono aggiunte le parole <<, promuovendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, l'uguaglianza di genere e l'incremento dell'occupazione femminile>>.

b) Al comma 3, dopo le parole <<offerta pubblica>> sono aggiunte le parole <<, con particolare riguardo a quelli destinati a sostenere la genitorialità, la cura dei minori e delle persone non autosufficienti, nonché le azioni di contrasto alle discriminazioni di genere>>.

c) Al comma 4, dopo le parole <<lavoratori coinvolti>> sono aggiunte le parole <<, prevedendo criteri premiali per i progetti che adottano piani aziendali per la parità di genere o misure di certificazione di genere>>.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (6.5)

All'art. 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<2 bis. Gli interventi di cui al presente articolo non possono in alcun modo sostituire prestazioni e servizi essenziali di competenza pubblica. L'accesso ai contributi è subordinato a:

a) pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;

b) parità retributiva di genere e piani annuali di riduzione dei divari;

c) incremento dei rapporti di lavoro stabili;

d) applicazione di clausole green & social negli appalti lungo la filiera;

e) interoperabilità con i servizi pubblici e tracciabilità digitale delle prestazioni.>>.

Nota: L'emendamento definisce condizioni vincolanti per l'accesso ai contributi, orientate a promuovere la qualità del lavoro, la sostenibilità e la trasparenza dei servizi di welfare aziendale. L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

CARLI, RUSSO, COSOLINI, CELOTTI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, FASIOLO, PISANI, RUSSO, POZZO

Emendamento modificativo (6.6)

Al comma 3, dell'articolo 6, dopo le parole <<previsti dall'offerta pubblica>> sono aggiunte le seguenti: <<e che privilegino la spendibilità delle provvidenze erogate nei negozi fisicamente presenti sul territorio di riferimento>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (6.7)

1. Al comma 3 dopo le parole <<offerta pubblica>> sono inserite le seguenti <<, assicurando il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, la parità di genere e la sostenibilità ambientale delle iniziative promosse>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (6.8)

Al comma 4 dell'articolo 6 dopo le parole: <<Con regolamento regionale>> sono inserite le seguenti: <<, sentita la Commissione consiliare competente,>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

CARLI, COSOLINI, RUSSO, CELOTTI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, FASIOLO, RUSSO, PISANI, POZZO

Emendamento modificativo (6.9)

Al comma 4, dell'articolo 6, dopo le parole <<di lavoratori coinvolti.>> sono aggiunte le seguenti: <<Il regolamento prevede inoltre criteri premiali attribuibili alle realtà già operanti sul territorio regionale a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 87 della legge regionale 3/2021.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 6.1.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 6.2.

La Relatrice di minoranza CELOTTI illustra gli emendamenti 6.3 e 6.4.1.

La consigliera MASSOLINO illustra l'emendamento 6.4.

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento 6.5.

Il consigliere CARLI illustra gli emendamenti 6.6 e 6.9.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 6.7.

Il Relatore di minoranza HONSELL aggiunge la firma all'emendamento 6.7, testé illustrato, con il consenso della proponente.

Il Relatore di minoranza BULLIAN illustra l'emendamento 6.8.

Nel successivo dibattito, intervengono i consiglieri POZZO (il quale suggerisce di subemendare oralmente l'emendamento 6.5 nel seguente modo: *sostituire le parole <<non possono in alcun modo sostituire prestazioni e servizi essenziali di competenza pubblica>> con le parole <<devono trovare una forte regia pubblica>>*), PELLEGRINO (la quale acconsente alla riformulazione dell'emendamento 6.5 testé proposta dal collega Pozzo) e MORETTI, e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale chiede il ritiro dell'emendamento 6.6 per eventualmente trasformarlo in un Ordine del giorno, ed esprime, motivandone le ragioni, un parere contrario sugli emendamenti 6.3 e 6.9).

A questo punto, la consigliera PELLEGRINO subemenda ulteriormente oralmente l'emendamento 6.5: *sopprimere le parole << Sostituire il comma 1 con il seguente:>>*.

Il consigliere CARLI, alla luce dei pareri espressi dall'Assessore, ritira gli emendamenti 6.6 e 6.9.

Per i pareri intervengono i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELLOTTI (favorevoli a tutti gli emendamenti) e di maggioranza NOVELLI (favorevole all'emendamento giuntale 6.2 e contrario ai restanti emendamenti), MAURMAIR e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti i quali si associano alle valutazioni del Relatore Novelli).

A questo punto, su richiesta di chiarimenti da parte del PRESIDENTE, la Relatrice CELOTTI conferma il ritiro dell'emendamento 6.3, considerato superato dall'emendamento giuntale 6.2.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

L'emendamento 6.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 6.2, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 6.3 è stato ritirato in precedenza.

Gli emendamenti 6.4, 6.4.1 e 6.5 (come subemendato oralmente), posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 6.6 è stato ritirato in precedenza.

Gli emendamenti 6.7 e 6.8, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 6.9 è stato ritirato in precedenza.

L'articolo 6, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti istitutivi dell'articolo 6 bis:

CELOTTI, MORETTI

Subemendamento all'emendamento 6 bis.1 (6 bis.0.1)

Al Comma 1 dell'articolo 6 bis così come introdotto dall'emendamento 6 bis.1, dopo le parole << Consorzi industriali >> sono aggiunte le seguenti: <<, le associazioni datoriali >>.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CELOTTI, COSOLINI, RUSSO, CARLI, MORETTI, MENTIL, CONFICONI, FASIOLO, RUSSO, PISANI, POZZO

Emendamento aggiuntivo (6 bis.1)

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

<<Art. 6 bis

(Premialità alle aziende per progetti di welfare)

1. Al fine di aumentare l'attuale dotazione territoriale di servizi per le famiglie, di aumentare l'attrattività del sistema industriale regionale, di migliorare la conciliazione tra impegni di cura e di lavoro del personale dipendente, di aumentare il tasso di occupazione femminile, e di promuovere la parità tra uomo e donna, la Regione promuove e sostiene i Consorzi industriali e le aziende della Regione nella realizzazione di servizi di conciliazione e di sistemi di welfare aziendale.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di incentivare l'attivazione di servizi di cui al comma 1, inserisce, nei bandi per i contributi e incentivi a favore delle imprese del territorio, punteggi premianti a favore dei Consorzi e delle aziende che attivano progetti di welfare destinati ai loro dipendenti con figli.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La Relatrice di minoranza CELOTTI illustra gli emendamenti 6 bis.0.1 e 6 bis.1.

Nel successivo dibattito, prende la parola il solo consigliere MORETTI a sostegno delle proposte emendative testé illustrate.

Prendono dunque la parola, per esprimere i pareri, i Relatori di minoranza BULLIAN e CELOTTI (favorevoli agli emendamenti) e il Relatore di maggioranza NOVELLI, e per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (i quali esprimono un parere contrario ad entrambi gli emendamenti in esame).

Gli emendamenti 6 bis.0.1 e 6 bis.1, istitutivi dell'articolo 6 bis, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Il PRESIDENTE comunica che ora si passa all'esame dell'articolo 7, a cui è stato presentato il seguente emendamento:

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (7.1)

Al comma 2 dell'articolo 7 dopo le parole: <<Con regolamento regionale>> sono inserite le seguenti: <<sentita la Commissione consiliare competente,>>.

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

Il Relatore di minoranza BULLIAN illustra l'emendamento 7.1.

Non essendoci altri interventi, per i pareri si esprimono i Relatori di minoranza BULLIAN e CELOTTI (favorevoli all'emendamento 7.1) e i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS, e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti contrari).

Si passa, quindi, alla votazione dell'emendamento presentato all'articolo 7.

L'emendamento 7.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 7, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che ora si passa all'esame dell'articolo 8, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MASSOLINO

Emendamento modificativo (8.1)

L'articolo 8 è così modificato:

a) Al comma 1, dopo le parole <<Friuli Venezia Giulia>> sono aggiunte le parole <<assicurando la parità di accesso tra donne e uomini e riservando specifica attenzione alle lavoratrici e alle famiglie monogenitoriali>>.

b) Al comma 3, dopo le parole <<almeno dodici mesi>> sono aggiunte le parole <<con priorità per le lavoratrici con figli minori o in situazioni di particolare vulnerabilità.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (8.2)

Al comma 1 dell'articolo 8 dopo le parole: <<(Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia)>> sono aggiunte le seguenti: <<e delle aree con alta tensione abitativa, ai sensi della Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 4 del 14 febbraio 2002 il cui

elenco viene aggiornato con cadenza biennale, e delle aree a forte impatto migratorio.>>.

Nota esplicativa: L'emendamento intende inserire le aree a alta tensione abitativa e quelle a forte impatto migratorio fra quelle particolarmente interessate dalle azioni di innovazione sociale del sistema regionale, con riferimento alle politiche per il sostegno abitativo. In questo DDL è prevista una "corsia preferenziale" per l'accesso alle risorse solamente per le aree di montagna e interne. In un contesto come quello attuale, in cui le criticità per la questione sociale, abitativa e i complessi processi di integrazione, soprattutto nelle aree ad alto impatto migratorio e ad alta tensione abitativa in regione sono note, è fondamentale che il riferimento normativo sia esteso anche verso aree così definite. La norma non comporta oneri finanziari.

BULLIAN

Subemendamento all'emendamento 8.3 (8.2.1)

Dopo il comma 2 septies dell'articolo 8.3 è aggiunto il seguente:

<<2 octies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 bis si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 70007/S).>>.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (8.3)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. La Regione sostiene altresì le esigenze dei cittadini e delle loro famiglie, nell'ambito delle discipline volte al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, con particolare attenzione alle aree urbane con alta tensione abitativa, così come definite dalla Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 4 del 14 febbraio 2002 il cui elenco viene aggiornato con cadenza biennale.

2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, l'Amministrazione regionale sostiene le Agenzie territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) di cui alla legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), attraverso la predisposizione di un Piano straordinario per l'edilizia pubblica, programmando finanziamenti per sostenere la realizzazione di nuovi alloggi, nonché incentivando il recupero di unità abitative attualmente sfitte con particolare attenzione alle Ater con maggior numero di alloggi non assegnati.

2 quater. Per le finalità di cui al comma 2 ter è inoltre redatta da parte delle Ater una relazione, con aggiornamento almeno semestrale, per la verifica di attuazione del cronoprogramma della realizzazione del Piano straordinario per l'edilizia pubblica che viene trasmesso alla Regione, la quale si riserva l'eventuale adozione di azioni correttive in caso di mancato rispetto del cronoprogramma stesso.

2 quinquies. Per le finalità di cui al comma 2 ter, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000.000 euro da distribuire alle quattro competenti Ater, per la realizzazione e il recupero di nuovi alloggi, con priorità alle aree urbane ad alta tensione abitativa e alle Ater con maggior numero di alloggi non assegnati.

2 sexies. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di realizzazione del Piano straordinario per l'edilizia pubblica e le modalità di erogazione del contributo.

2 septies. Per le finalità di cui al comma 2 bis è destinata la spesa complessiva di 50.000.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) – Programma 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.>>.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (8.4)

All'articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Gli alloggi sostenuti presentano canoni calmierati definiti con delibera della Giunta regionale, differenziati per zona; è vietata ogni forma di intermediazione datoriale sul contratto di locazione. La selezione e l'assegnazione sono gestite dai Comuni o dalle ATER mediante avvisi pubblici e graduatorie trasparenti, con quote riservate a giovani, famiglie monoparentali e lavoratori in mobilità.>>.

Nota: L'emendamento introduce criteri di equità e trasparenza nell'assegnazione degli alloggi sostenuti, vietando ogni forma di intermediazione datoriale. L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (8.5)

1. All'articolo 8, comma 3, dopo le parole <<contratti di lavoro>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA che svolgono in via prevalente la propria attività sul territorio regionale>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento estende i benefici delle misure abitative previste anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA che svolgono in via prevalente la propria attività sul territorio regionale. La modifica riconosce la crescente incidenza del lavoro autonomo e favorisce l'attrattività del territorio regionale anche per professionisti e freelance.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (8.6)

1. Al comma 3 dopo le parole <<dodici mesi>> sono inserite le seguenti <<, ai lavoratori autonomi e ai titolari di start-up innovative>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (8.7)

All'art. 8 sostituire il comma 4 è sostituito con il seguente:

<<I criteri di priorità sono definiti esclusivamente in base alla condizione economica (ISEE), alla composizione familiare, alle necessità abitative e alla prossimità al luogo di lavoro o formazione, senza previsione di garanzie da parte del datore di lavoro.>>.

Nota: L'emendamento elimina la previsione di priorità basata sulla garanzia del datore di lavoro, rendendo i criteri di accesso più equi e inclusivi, in particolare verso i lavoratori migranti. L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (8.8)

1. Dopo il comma 4 all'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. La Regione, nell'ambito del soddisfacimento dei fabbisogni abitativi e in collaborazione con i Comuni interessati e le grandi imprese pubbliche e private dislocate sul territorio regionale che assumono dipendenti provenienti da fuori regione che trasferiscono la propria residenza sul territorio regionale, promuove la valorizzazione e il riuso di immobili e terreni di proprietà pubblica. La Regione opera in collaborazione con i Comuni interessati per costruire accordi di programma territoriali che assicurino un equilibrio tra sviluppo produttivo, coesione sociale e tutela del territorio, valorizzando il ruolo delle imprese che investono in welfare abitativo e responsabilità sociale a favore dei propri lavoratori.

4 ter. Per le finalità di cui al comma 4 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a incentivare, in via sperimentale e coinvolgendo le grandi imprese del settore pubblico e privato, investimenti misti nel settore pubblico-privato per la realizzazione di progetti e servizi di welfare aziendale che prevedano

l'utilizzo di terreni del demanio regionale per attivare progetti di ristrutturazione, adeguamento e conversione di edifici pubblici già esistenti, inutilizzati o sottoutilizzati, al fine di incrementare l'offerta abitativa per i propri dipendenti, evitando altresì il consumo di suolo ulteriore, anche attraverso la predisposizione di moduli e strutture semi-mobili. Con regolamento regionale da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono individuate le modalità per incentivare tali investimenti anche attuando meccanismi di riduzione delle aliquote IRAP.

4 quater. 4. Per le finalità di cui al comma 4 bis è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. 4 quinquies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 quater si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 20 - Programma n. 3 - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 70007/S).>>.

Nota esplicativa: La Regione, al fine di trovare maggiore soddisfacimento dei fabbisogni abitativi dei lavoratori provenienti da fuori regione e impiegati presso le grandi imprese pubbliche e private dislocate sul territorio regionale che trasferiscono la propria residenza sul territorio regionale, promuove la valorizzazione e il riuso di immobili e terreni di proprietà pubblica in accordo con i Comuni e le imprese interessate. A tal fine l'Amministrazione è autorizzata a farsi promotrice di accordi di programma, volti a individuare forme innovative di investimento pubblico-privati per la realizzazione di unità abitative destinate al trasferimento di tali lavoratori. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali accordi di programma potranno riguardare il recupero di alloggi di proprietà pubblica non assegnati e per cui non è previsto nell'immediato il riatto, che rimarrà in capo alle imprese coinvolte, alla messa a disposizione da parte dei soggetti pubblici di immobili non ad uso abitativo di loro proprietà per una loro conversione in alloggi o, ancora, alla messa a disposizione di terreni pubblici sui quali realizzare moduli abitativi o similari con costi sempre in capo alla parte privata.

MORETTI, CELOTTI, RUSSO, COSOLINI, CARLI, MENTIL, CONFICONI, RUSSO, FASIOLO, PISANI, POZZO
Emendamento modificativo (8.9)

Dopo il comma 4 dell'articolo 8, è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è altresì autorizzata a sottoscrivere protocolli con le associazioni datoriali volti a reperire adeguate soluzioni abitative per i lavoratori provenienti da fuori regione, privilegiando azioni di riuso e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La consigliera MASSOLINO illustra l'emendamento 8.1.

Il Relatore di minoranza BULLIAN illustra gli emendamenti 8.2, 8.2.1, 8.3 e 8.8.

La consigliera PELLEGRINO illustra gli emendamenti 8.4 e 8.7.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 8.5.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 8.6.

Il consigliere MORETTI illustra l'emendamento 8.9.

Non essendoci iscritti a parlare in sede di dibattito, il PRESIDENTE dà la parola per l'espressione del parere sugli emendamenti, ai Relatori di minoranza HONSELL (favorevole a tutti gli emendamenti), BULLIAN (il quale preannuncia un voto di astensione sugli emendamenti 8.4 e 8.7, mentre si esprime

favorevolmente sui restanti emendamenti) e CELOTTI (la quale si associa alle valutazioni del collega Bullian), e quindi ai Relatori di maggioranza NOVELLI (favorevole all'emendamento 8.9 e contrario a tutti gli altri emendamenti), MAURMAIR e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (i quali, tutti, si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Novelli).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.2.1 e 8.3, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 8.4, posto in votazione con rilevazione dei nomi su richiesta della consigliera CAPOZZI, non viene approvato (*votazione n. 2.49: favorevoli 4, astenuti 13, contrari 25*).

Gli emendamenti 8.5 e 8.6, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 8.7, posto in votazione con rilevazione dei nomi su richiesta della consigliera CAPOZZI, non viene approvato (*votazione n. 2.52: favorevoli 3, astenuti 14, contrari 25*).

L'emendamento 8.8, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 8.9, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 8, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 8 bis:

CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, RUSSO, POZZO, FASIOLO, COSOLINI, PISANI
Emendamento aggiuntivo (8 bis.1)

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

*<<Art. 8 bis
(Benvenuti in FVG)*

1. Al fine di attrarre nuovi nuclei familiari, in cui almeno uno dei componenti sia titolare di redditi da lavoro, sostenere l'insediamento e la stabilizzazione di nuovi nuclei familiari e promuovere un ambiente accogliente e favorevole alla loro permanenza nel territorio regionale, è istituita la Carta "Benvenuti in FVG" quale strumento di accesso semplificato e prioritario a un paniere di servizi, agevolazioni e opportunità, destinato ai nuclei familiari che trasferiscono la propria residenza anagrafica nel territorio regionale.

2. Beneficiari della Carta sono i nuclei familiari composti da almeno due persone, di cui almeno un genitore e un figlio minore o in attesa di nascita, che stabiliscono la propria residenza anagrafica in un Comune della Regione in possesso di attestazione ISEE inferiore o uguale a Euro 35.000. La Regione, con apposito regolamento, prevede ulteriori criteri di accesso e fasce di premialità in base al numero di figli o ad altre condizioni specifiche nonché ogni altro elemento utile ai fini del presente articolo.

3. La Carta ha una validità di ventiquattro mesi dal momento del rilascio e sostituisce la Carta famiglia di cui all'articolo 6 della Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) per l'accesso alle misure previste dalle leggi di settore.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La Relatrice di minoranza CELOTTI illustra l'emendamento 8 bis.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL aggiunge la firma all'emendamento 8 bis.1 con il consenso della prima proponente.

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (tutti favorevoli) ed i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti contrari).

L'emendamento 8 bis.1, istitutivo dell'articolo 8 bis, posto in votazione non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 8 ter:

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento aggiuntivo (8 ter.1)

1. Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

<<Art. 8 ter

(Modifiche alla legge regionale 1/2016)

1. All'articolo 29, comma 1, lettera c), della legge regionale 1/2016, le parole <<l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti, ovvero, per l'azione di cui all'articolo 16, per l'azione di cui all'articolo 19, comma 1, primo periodo e per l'azione di cui all'articolo 20, comma 1, l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni>>, sono sostituite dalle parole <<l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni anche non continuativi nei cinque anni precedenti>>.

Nota esplicativa: Coerentemente con i principi di attrattività e permanenza promossi dal DDL, l'emendamento propone di ridurre e uniformare a due anni i requisiti di residenza (anche non continuativi nei cinque anni precedenti) sul territorio regionale previsti per l'accesso ai benefici e alle agevolazioni regionali. In particolare, si interviene sulla Legge regionale 1/2016, che all'articolo 29 prevede già un requisito di due anni di residenza per l'edilizia sovvenzionata (art. 16), ma mantiene ancora cinque anni per l'edilizia convenzionata (art. 17) e agevolata (art. 18). Tale differenziazione, ormai superata, rappresenta una disparità che non risponde più ai principi di equità e di coerenza con le politiche regionali volte a migliorare la permanenza in FVG di lavoratori e famiglie. La riduzione e l'uniformazione dei requisiti di residenza a due anni mira a favorire la permanenza, promuovere l'integrazione e rafforzare la competitività territoriale del FVG, rendendo più accessibili le opportunità abitative e sociali e contribuendo al rinnovamento demografico e produttivo della Regione. Il provvedimento, peraltro, si può riferire a persone di origine straniera, ma anche a cittadini italiani già residenti in altre Regioni. Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

Il Relatore di minoranza BULLIAN illustra l'emendamento 8 ter.1.

Per i pareri intervengono a favore i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI; contrari invece i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN.

L'emendamento 8 ter.1, istitutivo dell'articolo 8 ter, posto in votazione, non viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che ora si passa all'esame dell'articolo 9, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (9.1)

1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole <<enti locali>> sono aggiunte le parole << assicurando la parità di accesso tra donne e uomini e riservando specifica attenzione alle lavoratrici e alle famiglie monogenitoriali.>>.

b) al comma 2, dopo le parole <<contributi di settore>> sono aggiunte le parole <<, prevedendo criteri premiali per gli interventi che favoriscono l'autonomia abitativa delle donne e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CELOTTI, RUSSO, COSOLINI, CARLI, MORETTI, MENTIL, FASIOLO, PISANI, POZZO

Emendamento aggiuntivo (9.2)

Al comma 1 dell'articolo 9, dopo le parole <<degli enti locali>> sono inserite le seguenti: <<, da destinare anche a piani di housing sociale>>.

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (9.3)

All'articolo 9, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. È favorita la destinazione a edilizia a canone sostenibile di immobili pubblici o comunali dismessi; almeno il 30 per cento degli alloggi recuperati è riservato a canone sociale, al fine di prevenire processi di gentrificazione.>>.

Nota: L'emendamento destina una quota minima del patrimonio edilizio recuperato ad abitazioni a canone sociale, tutelando l'equilibrio sociale dei centri urbani. L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 9.1.

La relatrice di minoranza CELOTTI, dopo aver aggiunto la firma all'emendamento 9.1 con il consenso della prima proponente, illustra l'emendamento 9.2.

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento 9.3.

In sede di dibattito, interviene la consigliera MASSOLINO per aggiungere la firma all'emendamento 9.1 con il consenso della prima proponente.

Per i pareri, prendono dunque la parola i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (favorevoli a tutti gli emendamenti) e i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (contrari agli emendamenti), e l'assessore ROSOLEN, che esprime un parere contrario.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 9, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

Il PRESIDENTE, vista l'ora, comunica che il Consiglio è convocato per domani mattina, 29 ottobre, alle ore 10.00, e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sui processi verbali delle sedute n. ri 127 e 128, del 10 ottobre 2025, gli stessi si intendono approvati.

La seduta termina alle ore 18.29.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO